

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente (Estensore)   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario   |
| - Avv. Franco Estrangeros                | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 2 dicembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Il ricorrente e la moglie hanno in essere due polizze assicurative a fini previdenziali (D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) con una compagnia di assicurazione, le quali beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e-bis*, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"). Inoltre, il 4 febbraio 2008 il ricorrente ha acceso un conto corrente con l'odierno resistente.

In data 18 dicembre 2008, il ricorrente ha disposto, telefonicamente, due bonifici di euro 5.164,00 – con valuta per il beneficiario al 23 dicembre 2008 – per il pagamento del premio annuo delle polizze *de quibus*, in scadenza il 30 dicembre 2008. Tuttavia, poiché il 21 dicembre 2008 il saldo liquido del conto corrente ammontava ad euro 2.764,73, la banca non ha dato esecuzione agli anzidetti ordini di pagamento. Il successivo 30 dicembre 2008, il bonifico relativo alla polizza della moglie del ricorrente ha trovato esecuzione, con valuta 2 gennaio 2009. Il 3 gennaio 2009, l'interessato ha contattato, per le vie brevi, l'intermediario chiedendo chiarimenti in merito all'effettuazione di uno solo dei due bonifici ordinati. A seguito di ciò, la banca ha rettificato la valuta del bonifico effettuato dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2008, in modo da consentirne la deducibilità fiscale con la dichiarazione dei redditi 2008. Il 7 gennaio 2009, il bonifico relativo alla polizza del ricorrente ha anch'esso trovato esecuzione, con valuta 9 gennaio 2009. In data 12 gennaio 2009, il cliente ha contattato nuovamente il *call centre* dell'istituto, chiedendo la rettifica della valuta anche del secondo bonifico al 31 dicembre 2008; in tale occasione il correntista ha fatto presente di essere «*disposto anche a pagare commissioni e interessi passivi, [pur di] non [...] perdere [la] detrazione*». Ciò nonostante, questa istanza non è stata accolta perché, a detta della banca, il conto al 31 dicembre 2008 non presentava un saldo sufficiente.



In seguito alla constatazione della mancata rettifica della valuta del bonifico di cui sopra, l'interessato, con lettera del 13 maggio 2009 ha sporto reclamo, chiedendo che l'intermediario provvedesse a correggere la valuta del bonifico *de quo*. Con nota scritta del 25 giugno 2009, il reclamante – *«stante l'impossibilità di usufruire della detrazione della polizza [che] ha influito in maniera importante sull'imponibile da tassare, in quanto la mancata deduzione [...] ha fatto accedere ad uno scaglione più alto»* – ha chiesto un risarcimento di «€ 4.146,38». Con lettera datata 10 luglio 2009, l'intermediario ha precisato come, a causa dell'insufficienza dei fondi disponibili sul conto corrente, non sia stato possibile eseguire contemporaneamente entrambi i bonifici; così il secondo bonifico «è avvenuto solo il 07/01/2009, data in cui la liquidità sul conto ha reso possibile l'operazione, senza la possibilità di regolare retroattivamente la valuta». Con comunicazione del 9 settembre 2009, il correntista ha ribadito la propria richiesta risarcitoria, facendo presente che *«era disponibile alla data del 30/12/2008 la somma di [\$] 8.097,12 [e] che per analoghe circostanze "allineamento disponibilità liquidità" [era] stato, diversamente da quanto è successo questa volta tempestivamente contattato dal [...] call center (in data 08/10/2008 e 30/10/2008) per provvedere al più presto in merito»*. Infine, il reclamante ha presentato, per questa controversia, domanda di conciliazione presso la locale C.C.I.A.A. (in data 11 marzo 2010) a cui, tuttavia, l'intermediario non ha aderito. Il fallimento del tentativo di conciliazione è stato quindi comunicato al correntista con raccomandata A.R. datata 13 aprile 2010.

Avverso il rifiuto della banca, il 3 maggio u.s. il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di non consumatore, col quale ha chiesto *«il rimborso di € 4.146,38 [...] o in via subordinata una somma di un importo equo alla luce del disservizio patito»*.

A sostegno delle proprie domande, viene sottolineato che *«alla data del 30.12.2008 il saldo sul conto corrente [...] era pari ad un importo di € 3.649,28 e di \$ 8.097,12. In data 08.10.2008 e in data 30.10.2008 a fronte di una insufficien[te] capienza di liquidità del [...] conto in dollari [...] per ottemperare ad una disposizione di pagamento [il cliente] era stato tempestivamente contattato dal personale dell'istituto di credito per provvedere al più presto ad effettuare l'allineamento disponibilità liquidità eseguendo un cambio valuta, operazione [...] effettuata tempestivamente. Nella circostanza de qu[a] nonostante l'ordine di pagamento [...] fosse stato disposto [per] effettuare nr. 2 bonifici a favore di entrambe le polizze [...], [la banca] ha predisposto il pagamento solamente della polizza [...] di cui risulta parte contraente la moglie [del ricorrente] ma non è stato invece predisposto il pagamento della polizza [...] di cui parte contraente è il [ricorrente medesimo]. Questa scelta da parte [dell'intermediario] di dare seguito soltanto di una polizza è stata effettuata omettendo richiesta di autorizzazione al titolare del conto e senza dare comunicazione allo stesso della immediata necessità di effettuare l'allineamento disponibilità liquidità, come era diversamente avvenuto in data 08.10.2008 e in data 30.10.2008 per circostanze analoghe. Questa predisposizione di pagamento in forma solo parziale [...] ha comportato l'impossibilità da parte del [cliente] di usufruire della detrazione fiscale della polizza [...] intestata al[lo stesso]. Tale fatto ha comportato una mancata deduzione che ha fatto accedere l'imponibile ad uno scaglione irpef più alto con la conseguente necessità di dover pagare un importo pari a € 4.146,38 a titolo di tassazione in più»*.

Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 23 luglio 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'intermediario, preliminarmente, *«evidenzia che le condizioni contrattuali, all'art. 6 Obbligo di rispetto delle disponibilità (Sez. I) così recita: "Il cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile dei conti stessi." Pertanto, non sussiste in capo alla banca*



*alcun obbligo di contattare telefonicamente i clienti al fine di informarli circa gli scoperti di conto corrente; dunque, la telefonata del 2/12/2008 effettuata dalla banca al cliente per informarlo dello scoperto verificatosi sul suo conto corrente multicurrency, è stata effettuata unicamente perché relativa ad una disposizione di compravendita di titoli che avrebbe potuto non andare a buon fine. Con l'occasione il cliente è stato invitato a disporre un'operazione di cambio valuta dal conto corrente in euro al conto corrente multicurrency al fine di ripristinare il saldo sufficiente. L'operazione in esame è stata disposta dal cliente visualizzando on line un saldo disponibile sufficiente per l'esecuzione di un'operazione di trading, ma non considerando i 3 giorni successivi di borsa aperta che avrebbero fatto spostare la data valuta della transazione ad un giorno in cui il saldo non era sufficiente [...]. Come anche evidenziato dal cliente, il contatto telefonico del 2/12/2008 è stato effettuato dall'ufficio preposto in via del tutto eccezionale. Si precisa, altresì, che [il resistente] è una banca che opera prevalentemente on line; la scrivente, infatti, mette a disposizione della clientela in tempo pressoché reale le disposizioni impartite dalla stessa mediante la possibilità di accesso all'area privata del proprio sito internet consultabile previa digitazione dei codici personali di accesso. Il cliente [...] ha contattato in merito il nostro customer care per la prima volta in data 3/1/2009, ovvero dopo 16 giorni dalla data della disposizione telefonica di bonifico (18/12/2008)».*

Ciò premesso, l'intermediario sottolinea che «in data 30/12/2008 il saldo del conto corrente ha presentato la capienza necessaria al fine di poter disporre almeno uno dei due bonifici, pertanto in pari data è stato disposto il bonifico [...] per il pagamento della polizza intestata a [lla moglie del cliente]. In data 3/1/2009 il cliente ha contattato il customer care al fine di chiedere chiarimenti circa l'operato di cui sopra [...]; detta segnalazione viene gestita [...] specificando che in data 5/1/2009, al fine di andare incontro alle sue esigenze per usufruire del vantaggio fiscale – come da sua richiesta – all'operazione è stata effettuata la rettifica di valuta del bonifico dal 2/1/2009 al 31/12/2008 [...]. In data 7/1/2009 il conto corrente del cliente ha presentato un saldo sufficiente per provvedere al pagamento della seconda polizza assicurativa [...]; pertanto, in pari data, con valuta 9/1/2009, è stato disposto il relativo bonifico [...]. In data 12/1/2009 il cliente ha nuovamente contattato il call center al fine di chiedere di effettuare anche per questa operazione la modifica della data valuta al 31/12/2008. Tuttavia, il [...] customer care ha illustrato al cliente che non era possibile, in quanto a quella data non era presente un saldo sufficiente per far fronte anche a quell'operazione».

Inoltre, poiché il ricorrente «asserisce di aver subito un danno dovuto all'impossibilità di portare in detrazione la somma del premio assicurativo versato al fine di poter beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalle disposizioni normative in merito», viene rimarcato che «essendo stato disposto il bonifico nel corso del 2009, il cliente avrebbe potuto portare in detrazione tale importo nella successiva dichiarazione dei redditi. Lo stesso non ha fornito alcuna documentazione probatoria relativa all'asserito danno né documentazione che attesti l'eventuale detrazione operata nella dichiarazione dei redditi del 2009».

Sulla scorta di tali osservazioni, l'intermediario chiede «che codesto arbitro voglia respingere il ricorso perché infondato».

Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente con e-mail del 3 agosto 2010. In data 28 settembre, previa richiesta telefonica del ricorrente, si è provveduto ad un nuovo invio via e-mail delle controdeduzioni.

## DIRITTO

Giova premettere ad integrazione di quanto esposto in narrativa che dall'esame dei documenti prodotti dalle parti emerge che in data 21 dicembre 2008, il saldo liquido del conto ammontava ad euro 2.764,73 mentre l'importo complessivo dei due bonifici era di euro 10.328,00. Tuttavia, va altresì rilevato che in data 22 dicembre 2008, il saldo liquido del conto assommava ad euro 10.245,49. In proposito, si deve comunque precisare che, poiché non è disponibile l'estratto conto relativo a tale periodo, non è possibile determinare se tale somma fosse già "prenotata" in forza di altre disposizioni impartite dal correntista, ad esempio, per operazioni di *trading*. In secondo luogo, la rettifica della valuta del bonifico eseguito il 30 dicembre 2008 ha prodotto un saldo negativo sul conto corrente di euro 1.514,72 in data 31 dicembre 2008, a riprova del fatto che il saldo del conto non era capiente neppure per questa prima variazione. Ciò è confermato dallo stesso andamento del saldo che, in data 30 dicembre 2008, era pari ad euro 3.504,50.

Il conto corrente espresso in dollari presenta anch'esso nel medesimo periodo un andamento altalenante, con punte di oscillazione verso il basso che avrebbero reso impossibile rendere sufficientemente attivo il conto in euro. Anche in questo caso non è possibile precisare se i momenti di disponibilità attive non fossero già gravati da prenotazioni di altre disposizioni.

In questo scenario è pacifico che trovi applicazione l'art. 6 del contratto che regola i rapporti tra le parti, secondo cui: *«Il cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile dei conti stessi»*.

Ciò è conforme alla logica dei rapporti di conto corrente bancario, rispetto ai quali in mancanza di una apposita apertura di credito, gli utilizzi sono limitati alle disponibilità attive.

Il cliente non può perciò lamentarsi dell'operato della banca in riferimento alla esecuzione di uno solo dei due bonifici da lui disposti.

La lamentela del cliente tuttavia pare appuntarsi su un altro aspetto della vicenda ossia sul rifiuto della banca di procedere alla esecuzione del secondo bonifico con valuta postergata anche a fronte della sua offerta di farsi carico dei relativi aggravii della operazione. Anche in questo caso tuttavia il rifiuto della banca appare giustificato, posto che per il giorno indicato dal cliente per l'addebito della valuta sul conto, questo ultimo presentava una disponibilità insufficiente, sicché si sarebbe determinato automaticamente uno scoperto in assenza di un apposito affidamento.

Infine è da rilevare come il riferimento a precedenti situazioni analoghe in cui la banca aveva provveduto ad avvertire il cliente circa la necessità di operare un trasferimento fondi dal conto in dollari al conto in euro, non può comportare una valutazione diversa. Infatti è ben dubbio che tali episodi possano assurgere a prassi interpretativa del contratto o possano aver dato luogo ad un affidamento circa la reiterazione delle condotte agevolative poste in essere. È poi da rilevare come le caratteristiche del conto in questione il quale viene gestito *on-line* dal cliente sembrano calzare perfettamente con l'onere per il cliente di sorvegliare i saldi del conto stesso prima di impartire disposizioni di bonifico a favore di terzi. Il che nel caso non sembra essere avvenuto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO